

Fatturazione elettronica per le operazioni con San Marino

A CURA DEL DOTT. FEDERICO SALVADORI



STS NETWORK

CONSULENZA FISCALE, SOCIETARIA, MANAGERIALE

Cessioni e acquisti da San Marino

NOVITÀ DAL 1° OTTOBRE 2021

Cessioni e acquisti da San Marino: novità dal 1° ottobre 2021

- L'articolo 12 D.L. 34/2019 (c.d. "**Decreto Crescita**"), convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019, prevede che gli adempimenti relativi agli scambi commerciali tra l'Italia e la Repubblica di San Marino debbano essere eseguiti in via elettronica secondo modalità stabilite con apposito decreto del Mef.
- Con il decreto Mef del 21.06.2021, pubblicato sulla GU n. 168 del 15.07.2021, sono state definite le modalità applicative della fatturazione elettronica per le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra l'Italia e la Repubblica di San Marino. Il decreto entrerà in vigore il **1° ottobre 2021**: dalla medesima data cesseranno di avere efficacia le disposizioni dettate dal decreto del Ministro delle finanze 24.12.1993, contenente la previgente disciplina IVA delle operazioni con San Marino.
- In data 05.08.2021 l'Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento n. 211273 con il quale sono state fissate le modalità tecniche necessarie per trasmettere e ricevere le fatture elettroniche relative alle operazioni con gli operatori di San Marino, effettuando un rinvio al provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 – avente ad oggetto la fattura elettronica nei rapporti "*ordinari*" tra soggetti passivi IVA stabiliti in Italia.

Cessioni e acquisti da San Marino: novità dal 1° ottobre 2021

- Dall'**1.10.2021** sarà, dunque, possibile gestire le operazioni commerciali fra Italia e San Marino con il sistema della fatturazione elettronica. Pertanto, le fatture relative alle cessioni di beni effettuate tra i soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia e i soggetti residenti a San Marino saranno trasmesse e ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, secondo le regole tecniche contenute nel Provvedimento 30/04/2018
- In sintesi, questo il quadro delle novità che sono state introdotte:
 - dall'**1.10.2021** fino al **30.6.2022** gli operatori, in via transitoria, potranno scegliere di emettere e ricevere le fatture e le eventuali note di variazione in formato elettronico o in formato cartaceo;
 - dall'**1.7.2022** scatterà l'obbligo di emettere e ricevere le fatture e le eventuali note di variazione in formato elettronico.
- Nello specifico, l'**Ufficio Tributario di San Marino** trasmetterà le fatture elettroniche emesse dai cedenti e dai prestatori sammarinesi e riceverà le fatture elettroniche emesse dai cedenti e dai prestatori italiani. La **Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino** sarà, invece, l'Ufficio competente per l'effettuazione dei controlli delle fatture inviate dall'Ufficio Tributario di San Marino.
- L'Ufficio tributario della Repubblica di San Marino in data 31.08.2021 ha diffuso il codice destinatario che gli operatori italiani dovranno utilizzare per le fatture elettroniche inviate ai soggetti sammarinesi. Il codice è unico per tutti i rapporti con le controparti di San Marino ed è rappresentato dalla seguente serie di caratteri: **2R4GTO8**.

Cessioni e acquisti da San Marino: novità dal 1° ottobre 2021

- Le **cessioni di beni** ad imprese e professionisti residenti a San Marino sono **assimilate alle esportazioni**.
- Per quanto riguarda gli **acquisti di beni** da parte di un soggetto IVA presso un operatore sammarinese sono utilizzabili **2 procedure alternative**, a scelta delle parti, ossia il cedente sammarinese può emettere una fattura:
 - 1) con IVA;
 - 2) ovvero senza indicazione dell'imposta.
- Quando la **fattura è emessa senza indicazione dell'IVA**, essa dovrà essere **“regolarizzata” dall'acquirente**.
- Anche per le operazioni con San Marino, troveranno applicazione i medesimi casi di esclusione già introdotti dalla normativa generale inerente la fattura elettronica. Pertanto, i seguenti soggetti resteranno **esonerati dall'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica**:
 - 1) soggetti minimi o forfetari;
 - 2) contribuenti in regime ex Legge n. 398/91;
 - 3) soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Cessioni di beni verso San Marino

- A seguito dell'entrata in vigore del DM 21.06.2021, le **cessioni di beni ad imprese e professionisti residenti a San Marino** sono assimilate alle **esportazioni**, analogamente a quanto succedeva con il DM 24.12.1993.
- In particolare, le cessioni di beni effettuate mediante trasporto o consegna a San Marino (e i servizi connessi) effettuate da parte di soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino sono considerate non imponibili ai sensi degli articoli 8 e 9 del DPR n. 633/1972.
- Queste operazioni devono essere annotate in un apposito registro tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 39 del DPR n. 633/72, e la relativa causale deve essere indicata nel documento di trasporto (DDT).
- L'assimilazione alle cessioni all'esportazione non opera:
 - 1) per i beni inviati a San Marino per lo svolgimento di **perizie** o **operazioni di perfezionamento e manipolazioni usuali** intese a garantirne la conservazione o a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararne la distribuzione o la rivendita, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente;
 - 2) per l'introduzione a San Marino di **beni temporaneamente utilizzati per l'effettuazione di prestazioni**.

Cessioni di beni verso San Marino

- Ai fini IVA, le cessioni (o gli acquisti) di beni si considerano effettuate all'inizio del **trasporto** o della **spedizione** al cessionario o a terzi per suo conto.
- Tuttavia, se gli **effetti traslativi o costitutivi** si producono **in un momento successivo**, l'operazione si considera effettuata nel momento in cui gli stessi si producono e comunque **dopo il decorso di un anno** dalla consegna o spedizione.
- Per i beni trasferiti in base a **contratti estimatori** e simili (esempio libri e giornali), l'operazione si considera effettuata:
 - 1) all'atto della rivendita;
 - 2) alla scadenza del termine pattuito, se i beni non sono restituiti anteriormente;
 - 3) in ogni caso dopo il decorso di un anno dalla consegna o dalla spedizione
- Se **anterioremente al verificarsi degli eventi di cui sopra** o, indipendentemente da essi sia **emessa fattura** o sia **pagato in tutto o in parte il corrispettivo**, l'operazione **si considera effettuata**, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

Cessioni di beni verso San Marino

- Le fatture relative a cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, emesse in formato elettronico dal cedente italiano nei confronti di operatori economici di San Marino, vanno spedite allo Sdl con **Natura operazione N3.3**.
- Lo Sdl trasmette il file Xml all'**Ufficio tributario di San Marino** che, dopo aver verificato il regolare assolvimento dell'imposta sull'importazione, **convalida la regolarità della fattura e comunica l'esito del controllo** alla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino.
- L'operatore economico italiano **visualizza telematicamente l'esito del controllo effettuato** dall'Ufficio tributario di San Marino **attraverso un apposito canale telematico** messo a disposizione dalla stessa Agenzia delle entrate. Se entro i **quattro mesi successivi** all'emissione della fattura, l'Ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarità, la cessione va assoggettata ad IVA per cui il cedente Italiano, nei **30 giorni successivi**, deve emettere nota di variazione ai sensi dell'art. 26, co. 1, D.P.R. n. 633/72, senza sanzioni e interessi.
- In ipotesi di **esonero dall'obbligo di emissione della fattura in formato elettronico**, il cedente italiano:
 - 1) emette la fattura cartacea in tre esemplari, due dei quali sono consegnati al cessionario;
 - 2) riceve dal cessionario sammarinese, entro quattro mesi dall'emissione della fattura, un esemplare della fattura cartacea vidimata con l'indicazione della data, munita di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura "*Rep. di San Marino – Uff. tributario*".

Cessioni a privati sammarinesi

- Nel caso di **cessioni di beni** nei confronti di **soggetti privati sammarinesi** da parte di soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia si applicano le regole generali, le quali prevedono che le operazioni in questione siano **assoggettate ad IVA in Italia** applicando le aliquote previste per i beni ceduti.
- Rimangono unicamente escluse da questa regola:
 - 1) le cessioni di **mezzi di trasporto nuovi**;
 - 2) le **vendite a distanza**.

Acquisti di beni da San Marino con addebito dell'imposta

- Per quanto concerne gli acquisti, invece, le fatture elettroniche emesse da operatori economici sammarinesi per le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio italiano accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, sono trasmesse dall'ufficio tributario di San Marino allo Sdl, il quale le recapita al cessionario che visualizza, attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, le fatture elettroniche ricevute.
- Si ricorda che, nell'ambito degli acquisti di beni, la fattura può pervenire all'acquirente italiano con o senza addebito dell'IVA.
- Nel caso di **fattura con addebito dell'imposta**, l'IVA è versata dall'operatore sammarinese all'Ufficio tributario, il quale **entro 15 giorni riversa le somme ricevute** alla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino e trasmette alla medesima, in formato elettronico, gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti, affinché possa svolgere le verifiche del caso.
- La Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino, **entro 15 giorni controlla la corrispondenza** tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne dà comunicazione all'Ufficio Tributario di San Marino.
- **L'esito positivo del controllo** da parte della Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino è **reso noto telematicamente** anche al **cessionario**: solo da tale momento l'acquirente italiano può operare la detrazione dell'imposta assolta sull'acquisto.

Acquisti di beni da San Marino senza addebito dell'imposta

- Nel caso di emissione da parte del cedente sammarinese di **fattura senza addebito dell'IVA**, l'operatore economico italiano, che riceve il file xml della fattura tramite Sdl, dovrà assolvere l'imposta ai sensi dell'art. 17, co. 2, D.P.R. 633/1972, indicando l'ammontare dell'imposta dovuta con le modalità previste dall'Agenzia delle entrate per l'integrazione delle fatture elettroniche (**Tipo documento TD19**).
- L'Agenzia delle Entrate nel Provvedimento 5.8.2021, specifica che, tramite il servizio di consultazione delle fatture elettroniche è possibile visualizzare l'esito positivo dei controlli effettuati dalla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino.

Acquisti da privati italiani

- Le cessioni di beni da parte di operatori economici sammarinesi a soggetti privati italiani sono assoggettate ad IVA a San Marino, fatta unicamente eccezione per:
 - gli acquisti di **mezzi di trasporto nuovi**;
 - di **acquisti a distanza**.

Prestazioni di servizi

- L'art. 20 del D.M. 21.06.2021 prevede che per le prestazioni di servizi, rese nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il proprio **numero di identificazione**, la fattura di cui all'art. 21, co. 6-*bis*, lett. b), DPR n. 633/72, può essere emessa in formato elettronico e trasmessa allo Sdl, il quale provvederà alla sua trasmissione all'Ufficio Tributario di San Marino che, a sua volta, la inoltrerà al committente.

I professionisti di STS NETWORK



DOTT. FABIO GIOMMONI

Dottore commercialista e Revisore Legale

fgiommoni@stsnetwork.it



DOTT. MATTEO BUSICO

Dottore commercialista, Revisore Legale

mbusico@stsnetwork.it



DOTT. SSA ALESSIA PAPINI

Dottore commercialista e Revisore Legale

apapini@stsnetwork.it



DOTT. FRANCESCO FACCHINI

Dottore commercialista e Revisore Legale

ffacchini@stsnetwork.it



DOTT. FEDERICO SALVADORI

Dottore commercialista e Revisore Legale

fsalvadori@stsnetwork.it



DOTT. SSA ALLEGRA GAMBACCIANI

Dottore commercialista e Revisore Legale

agambacciani@stsnetwork.it

CONTATTI

PISA – SEDE

© Via Matteucci, 38

☎ +39 050 970628

info@stsnetwork.it

LUCCA

© Via Muston, 117

☎ +39 0583 050260

info@stsnetwork.it

PISTOIA

© Via E. Fermi, 93

☎ +39 0573 935531

info@stsnetwork.it

EMPOLI

© Via Giuliano Vanghetti, 4B

☎ +39 0571 526275

info@stsnetwork.it

